



**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2023" NEL COMUNE DI CAMPEGALLIANO, FINANZIATI CON
FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) - M2C4-2.2, FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I72E22000690006- CIG
9994168855**

Nell'anno 2023, il mese di settembre il giorno 28 con la presente scrittura privata autenticata, redatta in formato digitale, tra

a) il COMUNE DI CAMPEGALLIANO (di seguito denominato anche, per brevità, Comune o Amministrazione), con sede in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00308030360, in questo atto rappresentato dall'Arch. De Angelis Daniela, in qualità di Responsabile del Settore III 'Servizi al Territorio', nata a ***** il ***** e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Campogalliano (Decreto Sindacale n. 12 del 28/12/2022), che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente");

e

b) la ditta GAMIE S.R.L., con sede legale in via Bonsi 43, 48022 - Lugo (RA), C.F./P.IVA 00181520396, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel presente atto rappresentata dal Sig. Guer-

ra Augusto nato a ***** il ***** , C.F. ***** ,
nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica
presso la sede legale dell'impresa che rappresenta (di seguito deno-
minato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o
Impresa o Operatore Economico);

PREMESSO CHE

1. con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 24/07/2023, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento e-
nergetico della pubblica illuminazione 2023” a firma dei tecnici incari-
cati della società Restart Engineering s.r.l., per un importo complessivo
pari a € 70.000,00 interamente finanziato con fondi del PNRR di cui
alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resi-
lienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Co-
muni”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

2. con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Territo-
rio n. 208 del 09/09/2023, previa valutazione di preventivi richiesti a n.
4 operatori economici per il tramite del portale di e-procurement SA-
TER gestito da Intercent-ER, si è proceduto, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii.,
all’affidamento diretto dell’appalto in oggetto alla ditta GAMIE S.R.L.
che ha presentato un ribasso del 5,15% sull’elenco prezzi unitari a ba-
se d’appalto;

3. in sede di offerta, l’appaltatore ha reso le seguenti dichiarazioni in
relazione agli obblighi afferenti agli interventi pubblici finanziati con
fondi del PNRR:

· di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

· di assumere in fase di esecuzione gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

· di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'operatore dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

· di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero del 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi, per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica,

l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;

- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12-3-1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:

- una dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e di trasmettere contestualmente la relazione suddetta alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

4. l'incarico di Direttore dei Lavori è ricoperto dal p.i. Simone Bellini

della società Restart Engineering s.r.l., con sede in via Sauro n. 22, 42017 - Novellara (RE), C.F./P.IVA 02826880359, a ciò incaricato con determinazione n. 104/2023 del Responsabile del Settore Servizi al Territorio.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Campogalliano, secondo il progetto approvato con D.G.C. n. 83/2023. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obbli-

ghi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti progettuali; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, delle condizioni tutte contenute nel progetto, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione progettuale, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante.

5. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegato allo

stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

- gli elaborati grafici e le relazioni;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
- il Piano di sicurezza e coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il Cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Computo Metrico Estimativo;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore.

6. Tutti i documenti di cui al precedente comma si intendono qui integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio nel relativo fascicolo contrattuale e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

7. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

8. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;
- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;
- tutte le normative specifiche di settore;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
- i "Criteri Ambientali Minimi" di cui al D.M. 27.09.2017;
- le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità

specifiche dell'Investimento;

- la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – principio DNSH “Do No Significant Harm” e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata.

10. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

11. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la società.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale, al netto dell'IVA, ammonta ad euro 48.715,16 di cui:

- a. euro 42.074,51 per lavori effettivi;
- b. euro 5.640,65 per costi della manodopera;
- c. euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza.

2. Il contratto è stipulato “a misura”, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, ad eccezione dei costi della manodopera e degli oneri sulla sicurezza, costituiscono prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. È ammessa la revisione del prezzo d'appalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono stati consegnati in data 14/09/2023, prima della stipula del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 75 (in lettere settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

3. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di iniziare o ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano

secondo quanto disposto all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3, del CSA;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del CSA;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6-ter del CSA;

f) nell'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori, in caso di modifica contrattuale.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei

lavori di cui all'articolo 19 del CSA.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), lettera c) e lettera f), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'intero importo netto contrattuale.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare – complessivamente - il 20% dell'ammontare netto contrattuale (tale disposizione opera in deroga all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR); se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del CSA e l'art. 15 del presente contratto, in materia di risoluzione del contratto.

7. La penale per l'inadempimento è quantificata dall'amministrazione aggiudicatrice in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al

conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento medesimo.

8. Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

10. Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, nonché gli altri termini, anche endo-procedimentali per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC.

11. La stazione appaltante riconosce, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini previsti dall'art. 14, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

12. Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c. attrezzi e opere provvisionali occorrenti all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa

o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste nel capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti suddet-

ti.

3. Gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal progetto e non oggetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

ART. 9 - PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% per cento dell'importo originario di contratto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata. Le condizioni e modalità di erogazione dell'anticipazione sono definite all'art. 27 del CSA.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al successivo comma 3 un importo non inferiore ad euro 40.000,00.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura, nonché tutte

le ulteriori attestazioni funzionali alla documentazione circa il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR;

5. Ai sensi dell'art. 125. comma 5, del D.Lgs. 36/2023, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

6. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

7. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 3, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC di congruità di cui all'art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 143.

8. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica conforme a quanto prescritto all'art. 28, comma 9, del CSA ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, del DURC nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi PNRR. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

9. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Agenzia delle

Entrate - Riscossione – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

10. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

11. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e al saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma due, del Codice Civile.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n.136.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);

3. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9994168855 e con il Codice Unico di Progetto (CUP) I72E22000690006.

4. Ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad ope-

rare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

ART. 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva pari a euro 2.435,76, a mezzo di polizza fidejussoria n. 2392422 emessa da COFACE – Rappresentanza per l'Italia in data 14/09/2023.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di escussione parziale o totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune. Il mancato reintegro della garanzia, costituisce clausola risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sotmissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di au-

mento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La garanzia definitiva è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

1. E' a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi e delle attività richieste dal presente contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, nell'esecuzione dei servizi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del presente contratto, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare.

L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale,

da chiunque instaurata.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, apposita polizza di assicurazione C.A.R. n. 2024298 emessa da REVO Insurance S.P.A. in data 13/09/2023, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, con i seguenti massimali:

- partita 1 – opere oggetto del contratto euro 56.660,32
- partita 2 – opere preesistenti euro 100.000,00
- partita 3 – demolizione e sgombero euro 100.000,00
- responsabilità civile per danni causati a terzi: euro 1.000.000,00

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficienza della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 14 - RECESSO

1. Il Comune Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento del lavoro effettuato oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Si applica l'art. 123 del D.Lgs.

36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni inoltrato tramite PEC.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a. frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b. sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

c. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d. raggiungimento di penali per un importo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale;

e. impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;

f. ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);

g. inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

h. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

i. cessione, anche parziale, del contratto;

j. violazione accertata degli obblighi derivanti dal MOG e dal codice etico adottato da SGP s.r.l., con riferimento alle prestazioni oggetto del

presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

k. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

l. perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 16 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il Comune prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare, entro i limiti e i termini di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e della lex specialis di gara, le seguenti lavorazioni: Esecuzione di scavi, canalizzazioni, reinterri, ripristini; posa in opera di pozzetti e chiusini; smontaggi e demolizioni, posa in opera di pali, armature stradali.

2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del Capitolato speciale d'appalto e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

5. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso il Comune un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81, come approvato con la citata deliberazione di Giunta n. 83/2023.

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori e al coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le con-

dizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 18 - RISERVE E CONTROVERSIE

1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore, secondo le modalità stabilite all'art. 51 del CSA.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

3. Ove non si raggiunga una soluzione mediante accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il

Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune di Campogalliano:
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

- quanto all'Appaltatore: gamie@pec.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicate alle parti.

ART. 21 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, l'Appaltatore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal

codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Dichiara altresì di impegnarsi a far rispettare il suddetto codice da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'imposta di bollo per il presente atto è assolta in modalità telematica.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

ART. 23 - RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rin-

vio a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto e nella documentazione progettuale, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

ART. 24 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura, viene approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile.

IL DIRIGENTE E RUP

L'APPALTATORE

De Angelis Daniela

Guerra Augusto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 2 (condizioni generali), art. 3 (ammontare del contratto), art. 4 (termini per l'esecuzione dei lavori), art. 6 (penali e premio di accelerazione), art. 7 (oneri a carico dell'appaltatore), art. 11 (certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione), art. 14 (recesso), art. 15 (clausola risolutiva espressa - risoluzione del contratto), art. 16 (Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti) art. 17 (sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere), art. 18 (riserve e controversie), art. 21 (osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 22 (spese contrattuali, imposte, tasse e trattamento fiscale), art. 23 (rinvio), art. 24 (Rispetto normativa in materia di Privacy).

IL DIRIGENTE E RUP

L'APPALTATORE

De Angelis Daniela

Guerra Augusto

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, Segretario Generale del Comune di Campogalliano, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, che i signori:

De Angelis Daniela, nata a ***** il *****

Sig. Guerra Augusto nato a ***** il *****

della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno alla mia presenza sottoscritto il presente atto, firmato in formato digitale, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VIENNA MARCELLA ROCCHI

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.